

Ministero della Salute

DGSF

0015882-P-08/08/2013

I.1.a.2/2013/19



| REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE            |          |             |           |
|--|----------|-------------|-----------|
| Direzione Sanità pubblica, animale e società |          |             |           |
| Impronta                                     | Giunta   | Assessorato | Dirigente |
| Data di arrivo                               |          | Visto       |           |
| 12 AGO. 2013                                 |          |             |           |
| Antico                                       | Servizio |             |           |
| Enunciato                                    |          |             |           |
| Copia  |          |             |           |

*Già in corso*  
**Ministero della Salute**

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA  
 ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
 DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
 UFFICIO II

I.1.a.2/2013/19

Assessorati regionali alla sanità  
 Servizi veterinari  
 Loro sedi

p.c. Centro di referenza nazionale  
 per l'ittipatologia presso  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
 delle Venezie

REGIONE UMBRIA -- Giunta regionale --

Prot. Entrata del 13/08/2013  
 nr. 0110808  
 Classifica: XV | 16



CNS presso  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
 dell'Abruzzo e del Molise

API  
 Via del Perlar 37/a  
 37135 Verona  
 Fax 045/582741

Legapesca  
 Via Guattani 9  
 00161 Roma  
 Fax 06/44164723

Oggetto: movimentazioni prodotti di acquacoltura

Ai sensi dell'art.9 del DM 8 luglio 2010 "Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura", le movimentazioni di cui all'art.5, comma 2 del DLvo 148/08 devono essere registrate obbligatoriamente in BDN a partire dal 31 dicembre 2012.

Al momento attuale, detta disposizione risulta essere poco applicata, anche in considerazione del fatto che non sono state inserite in BDN le categorie sanitarie, indispensabili per effettuare una corretta movimentazione.

Infatti, ai sensi del DLvo 148/08, allegato III parte A, le movimentazioni possono avvenire solo da uno stato sanitario più elevato verso uno inferiore, oppure a parità di stato sanitario.

Essendo nota e verificabile la qualifica sanitaria sia dell'azienda speditrice che di quella ricevente, è possibile ottemperare senza difficoltà a quanto previsto dall'allegato III parte A del DLvo 148/08.

Si sottolinea che il riferimento allo stato sanitario è già noto a codesti Assessorati per quanto riguarda le aziende indenni con riconoscimento comunitario (cat. I) sia per quanto riguarda le aziende infette (cat. V).

Sull'intero territorio nazionale è stato valutato il livello di completezza di tali informazioni, con indicazione del numero delle strutture per cui sono registrate le diverse movimentazioni.

Si riporta di seguito una sintesi dei dati registrati al 31 luglio c.m.

#### Movimentazioni

| REGIONE   | Allevamenti PESCI | Allevamenti MOLLUSCHI | SEMINA ACQUE PUBBLICHE | IN ENTRATA | USCITA                 |
|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|
| Lombardia | 1                 |                       | 1                      |            |                        |
| Trento    | 2                 |                       |                        |            | 2                      |
| Liguria   | 2                 |                       |                        | 2          |                        |
| Toscana   | 1                 |                       |                        | 1          |                        |
| Molise    | 1                 |                       |                        |            | 2                      |
| Puglia    |                   | 9                     |                        | 9          | 41 di cui 2 all'estero |
| Sardegna  |                   | 7                     |                        | 5          | 5                      |

Si sottolinea pertanto la necessità da parte di codesti Assessorati di attuare quanto stabilito dal citato DM, anche in considerazione della programmazione degli audit FVO in materia a partire dal 2014. In particolare, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti riguardo alla normativa citata.

Come già comunicato con nota 1760 del 30.1.2012, relativa all'implementazione dell'anagrafe di acquacoltura, si sottolinea che a seguito di una richiesta formale di questa Amministrazione, la Commissione Europea ha confermato che le movimentazioni riferite ad animali di acquacoltura, compresi uova e gameti, non possono derogare dallo schema di cui all'allegato III, parte A del DLvo 148/08.

La certificazione sanitaria non è prevista, né in entrata né in uscita, solo per la categoria III.


#### BDN anagrafe acquacoltura al 31 luglio 2013

| REGIONE          | PESCI | MOLLUSCHI | CROSTACEI | N° TOTALE |
|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Abruzzo          | 16    | 0         | 0         | 16        |
| Basilicata       | 2     | 0         | 0         | 2         |
| Calabria         | 7     | 0         | 0         | 7         |
| Campania         | 38    | 68        | 0         | 106       |
| Emilia Romagna   | 169   | 70        | 3         | 242       |
| Friuli           | 99    | 11        | 1         | 111       |
| Lazio            | 30    | 2         | 0         | 32        |
| Liguria          | 15    | 12        | 0         | 27        |
| Lombardia        | 166   | 0         | 0         | 166       |
| Marche           | 11    | 23        | 0         | 34        |
| Molise           | 1     | 2         | 0         | 3         |
| Piemonte         | 205   | 0         | 1         | 206       |
| Puglia           | 17    | 50        | 2         | 69        |
| Sardegna         | 21    | 41        | 5         | 67        |
| Sicilia          | 8     | 3         | 1         | 12        |
| Toscana          | 107   | 0         | 0         | 107       |
| Prov. di Trento  | 89    | 0         | 0         | 89        |
| Prov. di Bolzano | 74    | 0         | 1         | 75        |
| Umbria           | 20    | 0         | 0         | 20        |
| Veneto           | 299   | 411       | 4         | 714       |
| Val d'Aosta      | 1     | 0         | 0         | 1         |
| TOTALE           | 1395  | 693       | 18        | 2106      |

Qualifiche sanitarie al 31 luglio 2013

|           | Indenni            | Programma di sorveglianza | Stato indeterminato               | Programma di eradicazione | Infette |
|-----------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|
| PESCI     | SEV 174<br>NEI 181 | 19<br>18                  | 100<br>100                        | 1                         | 12<br>8 |
| MOLLUSCHI |                    |                           | 42 (riferiti ad un'unica regione) |                           |         |
| CROSTACEI |                    |                           |                                   |                           |         |

Si sottolinea che alla data del 31 luglio c.a. 11 Regioni non hanno ancora inserito alcuna qualifica sanitaria, 6 non le hanno inserite riferite a molluschi e crostacei, 3 regioni non hanno inserito in BDN gli allevamenti di molluschi.

**Movimentazioni possibili**

A tale proposito si rappresenta che, in assenza della registrazione dei dati riguardanti la qualifica sanitaria entro 60 giorni dalla data della presente, verrà assegnata d'ufficio la categoria III (indistinta) a tutti gli allevamenti di cui la stessa non sia ancor anota..

Per le specie non sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II, del DLvo 148/08, verrà assegnata d'ufficio la categoria I (Indenne), come da allegato III, parte B dello stesso decreto.

Inoltre si comunica che, a partire dal 1° ottobre 2013, sarà attivato un controllo nel sistema informativo che non permetterà movimentazioni diverse dal pari stato sanitario in uscita dalla categoria V e in entrata verso la categoria I.

Registro

Ai sensi dell'art. 9 del DLvo 148/08 sussiste l'obbligo di registrazione ai fini della rintracciabilità. La bozza di registro Integrato diffusa con nota 15496 - P del 6.9.11, risponde anche alle esigenze del CITES e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, che lo ha valutato d'intesa con la Direzione Generale Accertamento, facente parte della medesima Agenzia delle Entrate. Pertanto gli allevatori che intendano servirsene non possono scostarsi dal modello fornito con la citata nota in quanto corrisponde alla forma approvata. Gli allevatori che non intendano servirsene e preferiscano mantenere separate le informazioni fiscali da quelle sanitarie, possono ricorrere ad altra modulistica, purché contenente tutti i dati richiesti dalla normativa.

Il pesce che esce dall'allevamento non vivo ma incassettato dev'essere ugualmente indicato nel registro come "scarico": si può indicare la specifica nelle note relative al trasporto, presente sul registro stesso.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente nota, si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

*Luigi Ruocco*

Referente dell'Ufficio II  
Dott. Luigi Ruocco - tel. 06/59946755  
[l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it)

Referente del procedimento:  
Dott.ssa Donatella Capuano - tel. 06/59946864  
[d.capuano@sanita.it](mailto:d.capuano@sanita.it)